



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 SEZIONE I PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 10.11.1997

SENTENZA

N. 1568

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. BELFIORE SANTO	Presidente	
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO	Consigliere	REGISTRO GENERALE
2. Dott. CHIEFFI SEVERO	"	N. 31958/1997
3. Dott. CANZIO GIOVANNI	"	
4. Dott. DELEHAYE ENRICO	"	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da :

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) AVARELLO GIOVANNI  | n. il 14.09.1965 |
| 2) PUZZANGARO GAETANO | n. il 08.09.1968 |

avverso sentenza del 05.01.1997

C. ASS. APP. di CALTANISSETTA

visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso  
 udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere  
 DELEHAYE ENRICO

COPIE  
 IL SOLE 24 ORE  
 6.000  
 3 DIC. 1997  
 IL CANCELLIERE

*Udito il Pubblico Ministero in persona del*

*che ha concluso per*

*Udito, per la parte civile, l'Avv.*

*Udit i difensor Avv.*

**Svolgimento del processo.**

In data 21-9-1990, intorno alle ore 8,45. il dott. Rosario Livatino subiva un agguato mortale mentre a bordo della sua autovettura, la Ford Fiesta targata AG I74248, si recava da Canicattì al Tribunale di Agrigento dove svolgeva le funzioni di giudice.

Testimone di alcune fasi dell'aggressione era Pietro Ivano Nava, che casualmente percorreva la stessa strada e che informava subito dopo la questura di Agrigento; giunta sul posto, la polizia trovava l'autovettura con il motore acceso e con segni di colpi d'arma da fuoco alla fiancata sinistra ed al lunotto posteriore.

Nel greto del torrente San Benedetto giaceva il corpo senza vita del dott. Livatino e dall'esame esterno del cadavere (poi confermato dall'autopsia) emergeva che era stato raggiunto da cinque colpi, uno dei quali esploso a breve distanza, sparati almeno da due diverse armi da fuoco corte cal. 9.

A seguito del sopralluogo effettuato nella contrada Gasena dalla polizia scientifica e dai Carabinieri, venivano rinvenute nei pressi di un abbeveratoio denominato "Petruša" una Fiat Uno bianca ed una moto Honda completamente bruciate, che dalle successive indagini risultavano entrambi rubati; all'interno dell'autovettura venivano trovati dei pezzi di una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum ed un fucile a canne sovrapposte marca "Breda".

Il teste Pietro Ivano Nava riferiva alla polizia giudiziaria che, mentre si dirigeva verso Agrigento a bordo della sua Lancia Thema, poco dopo lo svincolo di Canicattì era stato superato da una motocicletta, che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione: a bordo aveva notato due persone, delle quali quella seduta dietro indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Dopo circa dieci minuti aveva visto ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto e davanti a questa vettura uno dei



due uomini sulla moto e mentre procedeva oltre aveva visto un altro giovane scavalcare il guard-rail, impugnando una pistola con la canna più lunga del normale.

Gli era parso, inoltre, che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, che fuggiva, e trenta metri più avanti aveva notato una Fiat Uno ferma con i fari anteriori rotti e nessuno a bordo.

Il fatto veniva ricostruito nel modo seguente: il dott. Livatino, mentre si recava con la sua autovettura verso Agrigento, era stato costretto a fermarsi essendo stati esplosi colpi di fucile e di pistola contro il lunotto posteriore e la fiancata sinistra della sua Ford Fiesta.

Era stato, quindi, sorpassato dalla Fiat Uno, che già l'aveva affiancato, e dalla motocicletta ed essendo probabilmente ancora illeso aveva tentato una manovra di inversione di marcia, ma si era fermato dopo avere urtato con la parte posteriore destra della sua autovettura contro il guard-rail ed aveva tentato la fuga a piedi, scendendo per la scarpata di destra dove era stato raggiunto ed ucciso con più colpi provenienti da due pistole cal. 9.

Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste Nava dopo le individuazioni fotografiche, eseguite la stessa sera del 21-9-1990, le indagini si indirizzavano nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro, tra cui Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

Le ricognizioni effettuate dal Nava, le contraddizioni riscontrate nelle dichiarazioni rese alla polizia da Pace e Amico e il fallimento dei loro alibi convincevano il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta a chiedere l'arresto provvisorio dei due, che si trovavano in Germania e venivano successivamente estradati in Italia e rinviati a giudizio, mentre per altri soggetti indagati, tra cui Puzangaro Gaetano, il procedimento era archiviato per mancanza di sufficienti indizi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Con sentenza del 18-11-1992 la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarava Pace e Amico colpevoli dell'omicidio del dott. Livatino e li condannava all'ergastolo con sentenza ormai passata in giudicato.

Nel corso del dibattimento di primo grado erano stati sentiti il teste Heiko Kschinna e il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri e le loro dichiarazioni inducevano il Pubblico Ministero a chiedere la riapertura delle indagini nei confronti di Puzangaro Gaetano, come coautore materiale dell'omicidio del dott. Livatino; in questa fase veniva sentito, tra gli altri, il collaboratore Benvenuto Giuseppe Croce, che ammetteva la sua partecipazione al delitto e chiamava in correità anche Avarello Giovanni.

In data 8-9-1993 il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Puzangaro Gaetano, Avarello Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce e l'11-7-1994 i primi due venivano rinviati a giudizio, mentre veniva separato il procedimento nei confronti del terzo, il quale aveva chiesto il giudizio abbreviato, essendo stata sollevata eccezione di incostituzionalità delle norme che escludono per i reati puniti con la pena dell'ergastolo l'ammissibilità di tale rito anche quando sia configurabile l'attenuante prevista dall'art. 8 della legge n. 203/91.

La Corte di Assise di Caltanissetta, dopo aver acquisito copia della sentenza pronunciata nei confronti di Pace ed Amico, condannava anche l'Avarello ed il Puzangaro alla pena dell'ergastolo, quali esecutori materiali dell'omicidio del dott. Livatino.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Avarello, sollecitando la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per ordinare l'esperimento giudiziale o l'ispezione dei luoghi per accertare le distanze ed i tempi di percorrenza tra l'abbeveratoio "Petruša" ed il commissariato della Polizia di Stato di Canicattì (dove sosteneva di essersi recato alle ore 9,30 per accompagnarvi uno zio) allo



scopo di dimostrare l'impossibilità di andare dall'uno all'altro in cinque o sette minuti.

Chiedeva, inoltre, che venisse disposta la riudizione di tutti i collaboratori di giustizia esaminati in primo grado e degli altri che avessero rilasciato dichiarazioni sull'omicidio, al fine di stabilirne le contraddizioni; nel merito, si sosteneva l'estraneità dell'Avarello a tutti i reati ascrittigli.

Anche Puzzangaro Gaetano impugnava la suddetta sentenza, chiedendo l'assoluzione dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto e, in subordine, l'applicazione delle attenuanti generiche da dichiarare prevalenti sulle aggravanti contestate, contenendo la pena nel minimo.

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con ordinanza del 23-11-1996, rigettava la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ed in data 5-1-1997 confermava la condanna irrogata in primo grado.

Avverso questa sentenza è ricorso in Cassazione il difensore di Avarello Giovanni, riproponendo innanzitutto sotto il profilo dell'illegittima omissione di una prova indispensabile le richieste istruttorie già esposte.

Ha, poi, eccepito la carenza della motivazione, in quanto non sarebbe stato considerato che il teste tedesco Heiko Kschinna e il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri non hanno indicato tra gli assassini del dott. Livatino l'Avarello, che arbitrariamente sarebbe stato identificato nel "tignusu con parrucca bionda" di cui parlano i collaboratori.

Ha, infine, contestato il credito dato dalla Corte territoriale a Benvenuto Giuseppe Croce, il quale avrebbe attribuito all'Avarello il suo ruolo nel commando omicida e le sue stesse caratteristiche fisiche (come la presenza di un vistoso neo sulla guancia) cadendo in errori di fatto, quale il cenno ad una telefonata fatta dal ristorante "Portofino" già chiuso all'epoca dei fatti.

Anche il difensore del Puzzangaro ha proposto analogo ricorso, rilevando che al suo assistito sarebbe stato ascritto l'omicidio sulla base della semplice



partecipazione alla “stidda” di Palma di Montechiaro e che non vi sarebbe alcuna prova della causale personale nei confronti del giudice, dato che il suddetto imputato viveva in Germania e non aveva in alcun modo sofferto per il rigore del dott. Livatino.

Si contesta, poi, l'illogicità della ricostruzione del comportamento del Puzzangaro, il quale avrebbe da un lato temuto di essere arrestato dopo l'estradizione di Pace ed Amico e dall'altra avrebbe confidato la sua partecipazione all'omicidio ad una persona conosciuta da poco quale era il tedesco Heiko Kschinna, e si afferma l'inconsistenza degli elementi probatori, su cui si è fondata l'affermazione della sua responsabilità.

#### **Motivi della decisione.**

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Il difensore di Avarello Giovanni, infatti, ha riproposto come primo motivo di doglianza, sotto il profilo dell'illegittima omissione di una prova indispensabile, la richiesta di esperimento giudiziale o ispezione dei luoghi per accertare le distanze ed i tempi di percorrenza tra l'abbeveratoio "Petruša" ed il commissariato della Polizia di Stato di Canicattì.

Tale istanza è stata già rivolta alla Corte territoriale e da questa rigettata con una motivazione esauriente ed esente da vizi rilevabili in sede di legittimità, in quanto è stato rilevato come tali mezzi istruttori fossero totalmente inutili perché volti a verificare un assunto sfornito di qualsiasi prova.

La difesa dell'Avarello, infatti, aveva posto a fondamento della richiesta il fatto di avere accompagnato uno zio libero vigilato, tale Gallea Bruno, al Commissariato di Canicattì per il visto di partenza alle ore 9,30, perché tale circostanza avrebbe reso impossibile la sua partecipazione all'omicidio del



dott. Livatino, avvenuto alle 8,45 in una località posta a notevole distanza e raggiungibile solamente con strade interne e disagiati.

La presenza dell'imputato al Commissariato di Canicattì non risulta però documentata dal visto di partenza dello zio, né egli ha fornito sul punto alcun altro elemento di prova; l'unico fatto accertato è invece l'orario del colloquio effettuato quel giorno alle ore 12,55 dall'Avarello e dallo zio con un altro parente, Gallea Antonio, che si trovava ristretto nel carcere di Agrigento.

Questo non costituisce, comunque, un alibi, come ha giustamente considerato la Corte territoriale perché sommando la distanza tra il luogo dell'omicidio del dott. Livatino e l'abbeveratoio "Petruša", dove sarebbero stati bruciati i mezzi usati, quella fino a Canicattì e l'altra per Agrigento si ha un percorso complessivo di non più di 72 chilometri, certamente percorribili nelle quattro ore, che intercorrono tra il delitto ed il colloquio.

Nella sentenza impugnata si sottolinea, poi, come la compatibilità sussista anche con l'orario del visto di arrivo al Commissariato di Polizia di Agrigento (ore 11,15), anche se l'Avarello nessuna prova ha fornito di essere stato là con lo zio, in quanto sono più che sufficienti anche due ore per coprire la suddetta distanza.

La Corte d'Appello rileva, inoltre, come la tesi difensiva sia contrastata anche dall'affermazione del Benvenuto che l'Avarello non gli avrebbe mai riferito di voler indicare come elemento a suo favore di essere stato al Commissariato di Canicattì alle ore 9,30 ma di essersi creato subito un alibi, recandosi a far visita ad un altro zio ristretto nel carcere di Agrigento.

Nel ricorso del suddetto imputato è stata, inoltre, richiesto di riascoltare tutti i collaboratori di giustizia esaminati in primo grado e gli altri che avessero rilasciato dichiarazioni sull'omicidio, al fine di stabilirne le contraddizioni.

Anche questa è la riproposizione di una richiesta già avanzata con l'atto di appello e rigettata con esauriente motivazione, in quanto è stato ritenuto che





essa fosse superflua e genericamente formulata non essendovi alcuna indicazione di punti specifici sui quali dei testi, che già avevano reso le dichiarazioni in primo grado e alle quali le parti avevano posto numerose domande, avrebbero dovuto nuovamente deporre.

Giustamente poi si è rilevato come l'assunto difensivo che essi sarebbero incorsi in contraddizione e non avrebbero detto il vero attenga alla valutazione complessiva delle prove già acquisite e non alla necessità di riassumerle, sicché nessuna novità può derivare dalla loro riaudizione e non sussiste la condizione prevista dal terzo comma dell'art. 603 c.p.p dell'assoluta necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale, potendo il processo essere deciso allo stato degli atti.

Gli altri rilievi effettuati dalla difesa dell'Avarello e tutti quelli contenuti nel ricorso del Puzangaro vertono esclusivamente sul merito, proponendo una semplice rilettura delle risultanze processuali, con una sovrapposizione della versione della difesa alla ricostruzione dei fatti, effettuata nel provvedimento impugnato, sicché devono essere disattesi.

Per il primo, infatti, è stata eccepita la carenza della motivazione, in quanto non sarebbe stato considerato che il teste tedesco Heiko Kschinna e il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri non l'hanno indicato tra gli assassini del dott. Livatino, sicché arbitrariamente lo si sarebbe identificato nel "tignusu con parrucca bionda" di cui parlano i collaboratori.

Tale doglianza, però, appare del tutto priva di fondamento, alla luce dell'accurata analisi, effettuata nella sentenza impugnata, dalla quale si desume come il teste Kschinna abbia depresso su quanto aveva appreso dai siciliani, che si trovavano in Germania, sicché la mancata identificazione di uno dei Killers non può certo essere considerata indicativa della sua inaffidabilità o porre in dubbio la responsabilità di quello non indicato.



Per quanto attiene, poi, il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri nella motivazione è chiarito come egli abbia dichiarato, in relazione agli esecutori materiali, di avere appreso che tra essi vi era una persona definita “u tignusu”, da lui in un primo momento identificato in certo “Manazza”, non perché fosse stato espressamente nominato ma come sua illazione dato che si parlava di uno “biondo” e costui era così soprannominato.

Solo in un secondo momento egli aveva capito che il riferimento poteva essere a qualche altro soggetto “biondo con una parrucca bionda” e la Corte territoriale chiarisce ampiamente come questi debba essere identificato nell’Avarello, in quanto calvo e solito usare parrucche di tale colore.

Su tale punto viene anzi precisato come in occasione del duplice omicidio Allegro–Anzalone, “eseguito da componenti del gruppo di Canicatti (tra cui Avarello Giovanni e lo zio Gallea Antonio) per conto di quello di Palma di Montechiaro, fu rinvenuta una parrucca.”

Del pari deve essere disattesa la doglianza sul credito dato dalla Corte territoriale a Benvenuto Giuseppe Croce, il quale avrebbe attribuito al suddetto ricorrente il suo ruolo nel commando omicida e le sue stesse caratteristiche fisiche (come la presenza di un vistoso neo sulla guancia), in quanto l’attendibilità del suddetto collaboratore di giustizia è valutata in maniera tanto minuziosa da elencare anche i nei riscontrati nell’Avarello, che costituiscono quindi un ulteriore riscontro alla chiamata in correità.

Anche i pretesi errori di fatto del Benvenuto, quale il cenno ad una telefonata fatta dal ristorante “Portofino” già chiuso all’epoca dei fatti, sono chiariti nella sentenza impugnata con una motivazione esente da vizi logici.

Esaminando il ricorso del difensore del Puzangaro, si rileva come anche le sue censure siano di mero fatto e per di più decisamente generiche, in quanto i motivi si limitano a sostenere che a tale imputato sarebbe stato ascritto l’omicidio sulla base della semplice partecipazione alla “stidda” di



Palma di Montechiaro e che non vi sarebbe alcuna prova della causale personale nei confronti del giudice, dato che il ricorrente imputato viveva in Germania e non aveva in alcun modo sofferto per il rigore del dott. Livatino.


Si contesta, poi, l'illogicità della ricostruzione del comportamento del Puzangaro, il quale avrebbe da un lato temuto di essere arrestato dopo l'estradizione di Pace ed Amico e dall'altra avrebbe confidato la sua partecipazione all'omicidio ad una persona conosciuta da poco quale era il tedesco Heiko Kschinna, nonché si afferma l'inconsistenza degli elementi probatori, su cui si fonda l'affermazione della sua responsabilità.

Tali doglianze devono essere disattese in quanto la Corte territoriale esamina anche la posizione del Puzangaro con estremo rigore, facendo riferimento soprattutto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni, i quali hanno attestato come egli con Amico e Pace facesse parte del gruppo di fuoco, che aveva stabilito la sede in Germania e di lì si portava in Sicilia per compiere i delitti ordinati dalla "stidda" di Palma di Montechiaro.

L'omicidio, quindi, non viene collegato alla semplice appartenenza a tale organizzazione criminale ma al preciso ruolo di Killer, che nel suo ambito rivestiva il suddetto imputato come confermano altre sentenze già passate in giudicato.

Del tutto irrilevante, poi, appare la censura attinente la mancata giustificazione dell'odio particolare da questi dimostrato nei confronti del magistrato, in quanto la Corte territoriale si è limitata a riportare quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia in proposito senza che possa essere ritenuta una sua carenza la mancata indicazione delle motivazioni personali dell'esecutore materiale.

Sull'unica doglianza specifica prospettata osserva la sentenza impugnata che "non può neppure sorprendere che il Puzangaro abbia parlato con

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, located at the bottom right of the page.

Kschinna e Schembri dell'omicidio del dott. R. Livatino, ove si consideri che egli era ospitato in Germania dallo Schembri perché temeva di essere arrestato per l'uccisione del magistrato e che nessun timore poteva nutrire nel raccontare a una persona completamente estranea alle vicende della Sicilia, la sua partecipazione al delitto. La vita ritirata, che per necessità era costretto a condurre, facilitava e giustificava le confidenze a persone delle quali non aveva nessun motivo di non fidarsi, anche per l'ospitalità che ne aveva ricevuto."

Tali considerazioni spiegano ampiamente anche le preoccupazioni dimostrate dal Puzangaro all'arresto dei compagni e complici Pace ed Amico, mentre sul teste tedesco Heiko Kschinna appare pienamente esauriente l'analisi fatta nella sentenza impugnata sulla sua attendibilità e sui riscontri esterni, che confermano le sue dichiarazioni.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di L. 2.000.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende, nonché in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano in complessive L. 4.621.000, di cui L. 4.140.000 per competenze ed onorario, in favore di Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia e in L. 2.000.000 complessive in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di L. 2.000.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende, nonché in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessive L. 4.621.000, di cui L. 4.140.000 per competenze ed onorario, in favore di Livatino



Vincenzo e Corbo Rosalia e in L. 2.000.000 complessive in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno.

Così deciso in Roma, il 10-11-1997.

IL PRESIDENTE

*Santo Bespon*

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*Franco Melis*

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
*Osvaldo Ascanio*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima Sezione Penale  
Depositata in Cancelleria oggi  
Roma, 3 DIC. 1997  
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
*Osvaldo Ascanio*